

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2747

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 AGOSTO 1997

—————

**Manifestazioni per il bicentenario della caduta
della Repubblica di Venezia**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella scorsa legislatura la 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica italiana approvò un disegno di legge, primo firmatario il senatore Luigi Biscardi (Progressisti) seguito da una quarantina di senatori in rappresentanza di varie forze politiche, da AN a Rifondazione, che prevedeva lo stanziamento di lire 8 miliardi per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799.

Crediamo che la stessa cifra debba essere stanziata per le manifestazioni per la celebrazione del secondo centenario della caduta della Repubblica di Venezia, considerato come lo spessore e la portata del millennio della Repubblica di Venezia continui ad essere praticamente ignorato sia nel Veneto che nel resto della Repubblica italiana.

L'occasione del bicentenario della caduta della Repubblica di Venezia può essere spunto per approfondire il significato storico che esso assunse nel Veneto, per indagare sulle emozioni documentate da scritti, opere d'arte, attività giuridica e amministrativa di fronte alla minaccia imminente e per scoprire le testimonianze che forniscano il quadro degli anni a cavallo degli eventi della caduta della Repubblica di Venezia.

Può essere altresì occasione per ripristinare, prioritariamente tra la gente veneta, la memoria del ruolo e della dimensione della Repubblica di Venezia in una vicenda storica secolare e complessa che sta alle radici della nostra cultura superando le distorsioni della verità storica derivanti dalla propaganda ottocentesca sia giacobina che napoleonica e risorgimentale.

È un dato di fatto che nei libri di storia viene praticamente dato più spazio ad episodi marginali, spesso liquidando in poche

righe il ruolo e la funzione di Venezia e della sua Repubblica come una delle quattro repubbliche marinare.

È quindi necessario celebrare degnamente tale anniversario in una chiave che non sia nostalgica o retorica, ma per ribadire come questo capitolo della nostra storia sia un fondamentale punto di riferimento per lo sviluppo e la crescita del popolo veneto, valorizzando altresì tale occasione per far conoscere, soprattutto nel mondo della scuola, lo spessore, la dimensione e il ruolo della Repubblica di Venezia nel contesto della cultura e della civiltà europea e mondiale.

Ad ulteriore sostegno di questa proposta di legge, riportiamo il discorso tenuto il 23 agosto 1797, prima che giungessero gli Austriaci, dal capitano di Perasto (paese delle Bocche di Cattaro), Giuseppe Viscovich, al popolo radunato nella chiesa, dove, sotto la mensa dell'altare, sarebbe stato deposto come una reliquia il Gonfalone:

«In sto amaro momento, in sto ultimo sfogo de amor, de fede al Veneto Serenissimo Dominio, el Gonfalon della Serenissima Repubblica ne sia de conforto, o cittadini, che la nostra condotta passada, che quella de sti ultimi tempi rende più giusto sto atto fatal, ma virtuoso, ma doveroso per nu. Saverà da nu i vostri fioi, e la storia del zorno farà saver a tutta l'Europa, che Perasto ha degnamente sostenudo fino all'ultimo l'onor del Veneto Gonfalon, onorandolo con sto atto solenne, e deponendolo bagnà del nostro universal amarissimo pianto. Sfoghemose, cittadini, sfoghemose pur; ma in sti nostri ultimi sentimenti coi quali sigillemo la nostra gloriosa carriera corsa sotto el Serenissimo Veneto governo, rivolgemose

verso sta insegna che lo rappresenta e su
ela sfoghemmo el nostro dolor. Per 377 anni
la nostra fede, el nostro valor l'ha sempre
custodía per terra e per mar ...

Per 377 anni le nostre sostanze, el nostro
sangue, le nostre vite le xe sempre stae per
ti, o San Marco; e felicissimi se avemo re-
putà, ti con nu, nu con ti; e sempre con ti
sul mar nu semo stai illustri e virtuosi. Nis-
sun con ti n'ha visto scampar, nissun con ti
n'ha visto vinti o paurosi (...) Ma za che al-
tro non ne resta a far per ti el nostro cuor
sia l'onoratissima to tomba, e el più puro e

el più grande to elogio le nostre lagre-
me».

Viscovich, deponendo le insegne, s'ingi-
nocchiò davanti all'altare, e rivolto al pic-
colo nipote che gli era accanto, disse: «in-
zenocite anca ti; bàsile e tiènile a mente par
tuta la vita».

Il testo di seguito presentato è stato ap-
provato dal Consiglio regionale, nella sedu-
ta del 29 luglio 1997, con 28 voti favorevo-
li, 4 voti contrari e 5 astenuti, su 37
presenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Commissione per le manifestazioni del bicentenario della caduta della Repubblica di Venezia)

1. Per ricordare il secondo centenario della fine della Repubblica di Venezia è istituita, presso il Ministero dei beni culturali e ambientali, la Commissione per le manifestazioni del bicentenario della caduta della Repubblica di Venezia.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 1, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduta da una personalità designata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che abbia rappresentato con la sua attività le valenze della società veneta.

2. La Commissione è inoltre composta da:

a) il Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) il Ministro della pubblica istruzione;

c) il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) i Presidenti della Commissione cultura della Camera dei deputati e della Commissione pubblica istruzione del Senato della Repubblica;

e) i Presidenti della Giunta e del Consiglio della regione Veneto;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) del Veneto e un rappresentante dell'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);

g) i rettori delle università aventi sede nella regione Veneto.

3. Ai membri della Commissione non è assegnato alcun compenso o rimborso spese.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione elabora e approva un programma di iniziative rivolto in particolare:

a) allo svolgimento di convegni, congressi e seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale;

b) all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, nonché al bando di concorsi per l'elaborazione di saggi storiografici;

c) all'istituzione in ambito scolastico di concorsi e premi di cultura;

d) alla realizzazione di una bibliografia generale su supporto informatico;

e) alla effettuazione di interventi di incremento, tutela, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale, archivistico e librario.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, la Commissione si avvale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Funzionamento della Commissione)

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, stabilisce ogni misura idonea al funzionamento della Commissione e alla verifica delle attività svolte.

2. Le funzioni amministrative di segreteria relative al funzionamento della Commissione sono svolte dal Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per

i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, nell'ambito delle ordinarie dotazione di bilancio.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 8 miliardi per il biennio 1998-1999, in ragione di lire 4 miliardi per il 1998 e di lire 4 miliardi per il 1999, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato «Fondo per le celebrazioni del 1797».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

